



Gli oneri economici del “sostegno” nella scuola paritaria Tribunale di Roma

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI ROMA

-ottava sezione civile-

in persona del giudice monocratico dott.ssa Elena Fulgenzi

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

tra Provincia della Congregazione *Omissis* ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, in persona del legale rappresentante (omissis) - attrice
e
(omissis) - convenuti

Oggetto: ***Pagamento retta scolastica per insegnante di sostegno***

FATTO E DIRITTO

Con ricorso proposto ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c. il 25 maggio 2012 l'Ente Provincia della Congregazione ... adiva il tribunale premettendo di essere un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che gestisce in Roma l'istituto scolastico. Lo studente, figlio dei convenuti, aveva frequentato fin dall'anno scolastico 2008-2009 la scuola secondaria di primo grado essendo sempre seguito da docenti di sostegno il cui costo inizialmente era sostenuto per intero dalla famiglia. Solo per la docente ..., il direttore dell'Istituto aveva concesso in via del tutto eccezionale e per venire incontro alle esigenze della famiglia che l'istituto si facesse carico della metà del costo relativo al suo trattamento retributivo.

Fino al 30 aprile 2009, infatti, il costo complessivo del trattamento retributivo e contributivo dell'insegnante veniva regolarmente rimborsato dai signori ... nella misura del 50%, come concordato con l'istituto.

A partire dal maggio 2009 e fino a giugno 2010, tuttavia, nonostante i solleciti, i convenuti avevano cessato di rimborsare i costi relativi all'insegnante per un ammontare complessivo di euro 11.755,0 pari al 50% dei costi sostenuti. L'alunno ... da settembre 2010 a giugno 2011 era stato seguito dal docente di sostegno ... il cui costo per il trattamento retributivo e contributivo era pari ad euro 22.734,00. Nell'anno scolastico 2011/2012 l'alunno era seguito da due docenti ...; anche per queste due insegnanti i convenuti non avevano provveduto a rimborsare all'istituto i costi sostenuti e, pertanto, erano debitori nei confronti dell'ente fino ad aprile 2012 della somma complessiva di euro 61.746,34 oltre al di rimborso dei costi dei docenti di sostegno.

I convenuti erano inoltre tenuti a rimborsare all'ente ricorrente quanto lo stesso avrebbe anticipato per il trattamento retributivo contributivo dei docenti di sostegno fino alla data in cui l'alunno avrebbe frequentato l'Istituto ... ed erano ancora debitori di euro ... pari alla retta scolastica scaduta il 20 marzo 2012 e di euro 25,00, 7,00 e 32,00 come da fatture allegate per altre spese.

Tanto premesso l'Ente chiedeva di condannare ... al pagamento in proprio favore della complessiva somma di euro 63.470,34 calcolata fino al 30 aprile 2012, nonché al pagamento delle ulteriori somme che sarebbero state anticipate dall'ente per il sostegno del figlio.

Si costituivano i convenuti a loro volta esponendo che il figlio Giovanni è affetto da grave ritardo psicomotorio, epilessia parziale con crisi generalizzate. A partire dalla prima elementare sino al quarto ginnasio il minore aveva frequentato la scuola paritaria e il pagamento della retta scolastica da parte dei genitori era avvenuto in modo regolare e puntuale. sin dalla data della prima iscrizione nell'anno 2003-2004 la scuola aveva manifestato contrarietà all'idea di sopportare le spese per assicurare l'insegnante di sostegno al minore.

Per tale motivo essendo indispensabile la presenza dell'insegnante di sostegno i genitori con notevoli sacrifici erano stati costretti ad accollarsi interamente oltre alla retta mensile anche le spese per l'insegnante di sostegno. Ciò si protraeva fino al dicembre 2008 quando Giovanni aveva iniziato a frequentare la prima media. I genitori, infatti, venivano a conoscenza da altri genitori con figli disabili che l'istituto chiedeva loro soltanto il 50% del compenso spettante all'insegnante di sostegno mentre per l'altro 50% provvedeva all'istituto. Essi quindi si lamentavano di non aver potuto usufruire di questo trattamento di favore e da quel momento iniziavano a pagare metà del compenso previsto per l'insegnante di sostegno. Nel maggio 2012, tuttavia, ricevevano una lettera raccomandata dell'istituto ... con la quale la scuola in palese violazione della specifica normativa sulle scuole paritarie e sul loro obbligo di accettare qualsiasi disabile ne faccia richiesta, respingeva l'iscrizione al successivo anno scolastico del minore motivando il rifiuto con

l'impossibilità di continuare ad anticipare i costi degli insegnanti di sostegno oltre che assumendo che vi fosse un'elevata esposizione debitoria dei genitori.

A seguito del rifiuto dell'iscrizione al successivo anno scolastico del figlio, i resistenti decidevano di intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti dell'istituto ricorrente per discriminazione nei confronti del disabile a sensi della legge 67 del 2006, successivamente accolta.

Sostenevano poiché il debito invocato dalla scuola a sostegno del rifiuto di iscrizione per il successivo anno scolastico non era effettivamente esistente in quanto in data 17 giugno 2011 la stessa amministrazione dell'istituto chiedeva alla famiglia ... l'importo complessivo di euro 3.561,55 a titolo di saldo per il pagamento degli insegnanti di sostegno somma che le parti provvedevano a saldare.

Preliminarmente, mutato il rito da sommario ad ordinario, nel corso del giudizio veniva espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'ente e ascoltato il testimone dipendente dell'istituto, quindi, all'udienza del 22 dicembre 2015, il tribunale tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Le posizioni delle parti sono così riassumibili. L'ente ecclesiastico attore sostiene che sbagliano i convenuti sostenendo che l'ente, gestendo una scuola paritaria, non potrebbe chiedere ai genitori dell'alunno disabile di sopportare i costi degli insegnanti di sostegno in quanto ciò costituirebbe violazione della normativa in tema di parità scolastica. La normativa citata da controparte e richiamata dallo stesso ente non impone certo che chi accetta il progetto educativo della scuola paritaria venga accolto gratuitamente: agli alunni di queste scuole è richiesto il pagamento dei servizi didattici ed educativi di cui fruiscono. Il sostegno didattico, è uno di questi servizi, a fronte del quale non può non essere richiesta una retta. L'articolo unico, comma 3, della legge 10 marzo 2000, n. 62, stabilisce che *«le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap»*, **ma non impone che chi decida di frequentare una scuola paritaria venga accolto gratuitamente**. Il successivo comma 9 istituisce una norma di carattere generale, che riguarda cioè la generalità degli alunni, stabilendo che lo Stato, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria adotta un piano straordinario di finanziamento, che serve ad integrare quanto deriva dalle rette che il gestore della scuola esige da tutti gli alunni; il comma 14 autorizza, inoltre, una spesa per gli interventi di sostegno nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap, che servono ad integrare quanto deriva dalle rette che il gestore della scuola esige dagli alunni bisognosi del sostegno per far fronte ai relativi costi. Errano, quindi, i convenuti nel ritenere che da queste disposizioni si evincerebbe

che il costo dell'insegnamento di sostegno è posto a carico dello Stato e non dei genitori degli alunni portatori di handicap.

La Suprema corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 10821 del 16 maggio 2014, ha statuito che le scuole paritarie non hanno diritto al rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute per i docenti di sostegno. La conseguenza di questa sopravvenuta interpretazione non può che essere che il sostegno didattico, come qualsiasi altra prestazione della scuola non statale, pretende un corrispettivo da parte di chi ne fruisce.

Appare evidente che, gravando i relativi costi sulle scuole paritarie e dovendo le stesse accogliere chiunque e garantire a tutti gli alunni la fruizione del diritto all'istruzione in conformità agli ordinamenti generali, queste non possono farlo gratuitamente, bensì sono costrette ad esigere delle rette, indispensabili per sostenere i costi dei servizi didattici ed educativi, ivi compreso il sostegno didattico. Poiché i contributi sono scarsissimi, le scuole paritarie devono purtroppo esigere che i servizi didattici siano pagati dalle famiglie (oppure dovrebbero cessare la loro attività). Certamente nel determinare l'importo delle rette tengono conto dell'incidenza sugli introiti dei contributi statali, che tuttavia sono esigui. ciò premesso, nella scuola la presenza di persone disabili impone l'apprestamento di piani di formazione e di sostegno dedicati e ciò tanto nella scuola pubblica che nella scuola privata. Trattandosi, però, di prestazioni ulteriori rispetto all'insegnamento in senso proprio e specificamente finalizzato alla tutela della persona, esse non possono gravare sul bilancio della scuola privata quale impresa. Ove così non fosse, la scuola privata si troverebbe ad affrontare costi assolutamente impreveduti ed imprevedibili che rischierebbero di vanificare il concetto di parità tra il pubblico ed il privato per quanto concerne il sostegno didattico, l'unica via percorribile è quella di segnalarne annualmente le necessità all'ufficio Regionale scolastico e chiedere, ai sensi del citato comma 14, il relativo contributo. Se questo fosse tale da coprire i costi del docente di sostegno, nulla sarebbe richiesto alle famiglie; ma poiché così non è la scuola non ha altra scelta che esigere dalla famiglia una retta pari ai costi, per retribuzioni e contributi previdenziali, del docente di sostegno, da cui vengono detratti una volta liquidati gli (eventuali) contributi statali.

In merito alla quantificazione delle somme dovute, fa presente l'attore che esse sono state conteggiate sulla base delle buste paga dei docenti di sostegno che si sono occupati di ... e dei contributi versati all'Inps per gli stessi. Da tale somma dovrà detrarsi quanto rimborsato dallo Stato all'ente attore per la docenza di sostegno dell'alunno ... così come dichiarato all'udienza del 3 ottobre 2014 e confermato dal teste ... alla medesima udienza, (omissis)

I convenuti replicano sostenendo che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n.10821 del 16 maggio 2014 richiamata da controparte ha statuito che l'onere di sopportare tutte le spese necessarie per i servizi erogati dalle “scuole parificate”, ivi incluse quelle per l'attività degli educatori di sostegno, grava sulle

scuole stesse, ma la sentenza non dice che il sostegno deve pagarlo la famiglia del disabile. Anzi, dice che deve pagarlo la scuola paritaria.

Finché si riteneva pacificamente che a dover pagare fosse tenuto lo Stato, allora il soggetto obbligato a pagare il sostegno era considerato lo Stato, mentre alla famiglia si chiedeva di pagare solo a titolo di anticipo tali spese fino al rimborso statale. Invece, ora che l'orientamento prevalente è cambiato, la famiglia diverrebbe automaticamente il nuovo soggetto obbligato in prima persona a sostenere tali costi per il sostegno. Allora controparte agendo in questa sede con azione di adempimento, afferma che la famiglia ... sarebbe obbligata a pagare il sostegno arretrato per il proprio figlio disabile, non essendo più lo Stato a doversene fare carico, ma *nel contratto di iscrizione scolastica*, al quale i sigg. ... hanno sempre correttamente dato esecuzione, *non vi è alcuna traccia di questi costi per il sostegno al minore disabile*, e ciò in quanto, il soggetto obbligato a sostenere tali costi, sin dall'inizio, era individuato nello Stato, mentre alla famiglia si chiedeva che anticipasse tali spese nel frattempo che i soldi periodicamente giungessero dallo Stato all'istituto scolastico.

Questa circostanza è confermata anche dal legale rappresentante di parte attrice che ha confermato che appena arrivavano i soldi statati, provvedevano a rimborsare alle famiglie le anticipazioni da costoro fatte. Se ad essere direttamente obbligata fosse stata la famiglia del disabile, non avrebbe avuto alcun senso parlare di anticipare i costi alla scuola, finché lo Stato non pagasse quanto dovuto. Concludendo sul punto, non essendoci alcuna indicazione di tali costi per il sostegno nel contratto di iscrizione scolastica, è evidente che manchi in radice la prova - da parte dell'attore -della fonte negoziale dell'obbligazione.

Tanto premesso, **la domanda proposta dall'ente ecclesiastico deve essere accolta** nei limiti di cui si dirà ovvero per la metà delle somme dovute dai genitori per gli oneri connessi all'attività degli insegnanti di sostegno e cioè, tenuto conto dei rimborsi ottenuti, nei limiti di € 27.883,17.

Invero, i convenuti resistono all'azione sull'assunto primario che sin dalla nascita dell'istituzione come "scuola paritaria", la stessa deve rendere all'utenza scolastica tutti i servizi, ivi inclusi quelli relativi agli insegnanti di sostegno. Tale obbligo è sicuramente essenziale e determinante agli effetti dell'ottenimento della parificazione, come desumibile dall'art. 33 Cost. - secondo cui "*Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri dello Stato*", nonché dalla Legge n. 62 del 2000, art 4, e L. n. 104 del 1992, art.13, - in base ai quali costituisce, fra l'altro, presupposto indefettibile per il riconoscimento della "parità" delle scuole private, che queste ultime assumano l'impegno a garantire il servizio educativo, ivi comprese le prestazioni previste per i soggetti disabili, a tutti gli studenti per i quali sia stata avanzata richiesta.

Ciò premesso e pacifico tra le parti, dove le due posizioni si biforcano è sul punto che, mentre per i signori ... in assenza di contributo sufficiente da parte dello Stato ed in assenza di specifica clausola contrattuale, gli oneri relativi se non sopportati dallo Stato ovvero se sopportati in minima parte dallo Stato, dovrebbero essere sostenuti dalla stessa scuola paritaria in virtù del medesimo principio solidaristico secondo cui nelle scuole statali vengono sopportati integralmente dallo Stato, l'Ente

scolastico ritiene invece che la stessa propria struttura di scuola privata legata necessariamente a regole imprenditoriali, non consente alla stessa di farsi carico di costi non rimborsati dallo Stato se non riversandoli sulle famiglie degli alunni in forma di retta scolastica.

Ora è indubbio che la sentenza citata (Cass. sez. unite sentenza n. 10821 del 2014) abbia chiarito, peraltro ribadendo numerose pronunce anteriori (Cass. SS. UU. n.7931/2013, n.2108/2012, n.22753/2011, n.3386/2011), il principio che l'onere di sopportare tutte le spese necessarie per i servizi erogati dalle “scuole parificate”, ivi incluse quelle per l'attività degli educatori di sostegno, grava sulle scuole stesse, sulla base del richiamato principio desumibile dall'art. 33 della Costituzione e del citato quadro normativo di riferimento, nonché dei relativi atti e provvedimenti amministrativi. Dal piano pubblicistico, pertanto, la questione si sposta al piano privatistico ovvero diviene centrale verificare sulla base del primario principio di interpretazione del contratto secondo buona fede quali siano stati gli effettivi accordi intercorsi in concreto tra l'istituto e la famiglia in ordine alla sopportazione di tali oneri. Dalle allegazioni di parte e dall'istruttoria compiuta può dirsi pacifico che per i primi anni tali oneri siano stati integralmente sopportati dai convenuti di modo che essi non possono invocare né l'assenza di pattuizione apposita nel contratto né un affidamento nel rimborso degli stessi da parte dello Stato essendo loro già stato chiarito che alcun rimborso se non minimo sarebbe stato poi loro riconosciuto. Altrettanto dimostrato, tuttavia, è che ci fu un accordo tra il legale rappresentante dell'istituto e i genitori del ragazzo perché venissero rimborsati da questi ultimi soltanto nella misura del 50% i costi dell'insegnante.

Ora, mentre l'istituto sostiene che tale accordo era relativo solo al lavoro di quest'ultima insegnante di sostegno – circostanza peraltro priva di riscontro documentale - in sede di interrogatorio formale *Omissis* ha dichiarato “*mi è stato riferito che effettivamente c'era un accordo con i signori ... per il pagamento della metà delle spese necessarie per l'insegnante di sostegno; credo che l'accordo riguardasse l'intero ciclo scolastico di ...*”.

Ebbene, tale dichiarazione smentisce e sicuramente mostra una condotta più coerente dell'istituto rispetto a quanto asserito nell'atto introduttivo secondo cui il contributo della scuola alle spese si arrestava all'opera dell'insegnante. Non è, infatti, in realtà motivato il diniego successivo della scuola al contributo né sulla base di motivazioni di natura finanziaria, mutate nel 2010 rispetto al 2009, né appare dimostrato che tale limitazione al contributo alle spese della scuola al solo anno 2009 fosse stato correttamente chiarito ai genitori dell'alunno prima della lettera di sollecito di pagamento dell'intero importo né infine, neppure confermato, come si è detto, dal legale rappresentante dell'ente che, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di aver appreso che la partecipazione della scuola alle spese dell'insegnante di sostegno riguardava l'intero ciclo scolastico.

Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, le spese di giudizio devono essere compensate nella misura di un mezzo e i convenuti devono essere condannati a rifondere all'Ente ecclesiastico la restante parte liquidata in dispositivo ai sensi del D.m.55/14

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- **accoglie la domanda proposta dall'Ente attore** per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di quest'ultimo della somma di euro di euro € 27.883,17 oltre interessi legali di mora dal 30 settembre 2011, data del. primo valido atto di messa in mora, sino al soddisfo;

- compensa per metà le spese di lite e condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione all'attore della restante parte che liquida in Euro 1.500,00 per le fasi di studio ed introduttiva, Euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.500,00 per la fase decisoria oltre IVA e rimborso forfettario spese generali.

Così deciso in Roma il 20 marzo 2016

Il Giudice
Elena Fulgenzi